Benvenuto/a nel Servizio di Acquisizione delle domande di ANF Lavoratori Dipendenti del settore privato non agricolo

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario inviare la domanda telematicamente all'INPS attraverso il servizio dedicato sul sito dell'Istituto con un proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o tramite la Carta di Identità Elettronica (CIE).
È anche possibile utilizzare il Contact Center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, oppure con i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.
La domanda non potrà più essere inviata telematicamente all'INPS mediante autenticazione PIN, in seguito alla dismissione degli stessi PIN alla data del 30/09/2021 (circ. 127/2021), con la sola eccezione di quelli rilasciati ai cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà richiedere lo SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo: https://www.spid.gov.it/. In caso di domanda per periodi pregressi deve essere compilato un modulo per ogni anno.

A chi spetta

Ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno (le tabelle relative ai limiti di reddito sono disponibili sul sito www.inps.it).
Sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.
N.B. L'assegno al nucleo familiare è incompatibile con l'assegno temporaneo di cui all'art.1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n.79. Nel caso in cui non si beneficia dell'assegno per il nucleo familiare, ad esempio per reddito del nucleo familiare inferiore al 70% derivante da lavoro dipendente o assimilato o in caso di redditi superiori ai previsti limiti reddituali, è possibile presentare domanda di assegno temporaneo di cui al citato decreto.
Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 all'art.1 ha istituito dal **1° marzo 2022**, l'Assegno unico e universale per i figli a carico. L'art 10, comma 3 del medesimo decreto prevede che, "*limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153*".

Cosa spetta

L'importo dell'Assegno al Nucleo Familiare pagato dall'INPS è calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi dichiarati del nucleo familiare e viene liquidato al richiedente dal datore di lavoro.

Come si compone il nucleo familiare

A. Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di unione civile ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i figli o equiparati[1] di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti;
- i figli di genitori non coniugati (cd. "naturali") se conviventi o, a carico, se non conviventi con nessuno dei genitori;

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni.

Non fanno parte del nucleo:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- la parte di unione civile sciolta dall'unione (art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76);

[1] Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli di genitori non coniugati legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge/dell'altra parte di unione civile, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.

- i figli affidati all'altro coniuge/all'altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli di genitori non coniugati, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il genitore richiedente;
- i figli del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.

B. Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 28 febbraio 2022 il nucleo familiare può essere così composto:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di unione civile ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1, comma, 783, legge 296/06):

dati anagrafici del richiedente;
dati anagrafici e altri dati relativi alla composizione del nucleo familiare del richiedente;
dati relativi attività lavorativa del richiedente;
dati relativi ai redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare.

Per particolari condizioni di seguito indicate, è necessario presentare anche domanda di Autorizzazione ANF all'INPS mediante i Servizi telematici precedentemente descritti accessibili direttamente dal cittadino.

Presentazione della domanda di autorizzazione ANF

A seconda del periodo di riferimento (antecedente o susseguente al 28 febbraio 2022), la domanda di autorizzazione ANF va presentata per l'inclusione nel nucleo o la maggiorazione di livelli reddituali a seconda che la stessa abbia come riferimento un periodo antecedente o susseguente al 28 febbraio 2022.

A. **Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, la domanda di autorizzazione ANF va presentata per l'inclusione nel nucleo o la maggiorazione di livelli reddituali di:**

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
- figli di genitori non coniugati (propri o del coniuge/della parte di unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
- figli del coniuge/della parte di unione civile nati dal precedente matrimonio;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- fratelli, sorelle, nipoti;
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari residenti all'estero in uno Stato dell'Unione europea o in uno Stato convenzionato;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.

Per includere i figli del richiedente non coniugato e non convivente con gli stessi, riconosciuti da entrambi i genitori, occorre allegare il modulo ANF/FN (COD. SR65) disponibile su www.inps.it.

B. **Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 28 febbraio 2022, la domanda di autorizzazione ANF va presentata per l'inclusione nel nucleo o la maggiorazione di livelli reddituali nei seguenti casi:**

- inclusione di fratelli, sorelle, nipoti in linea collaterale;
- maggiorazione dei livelli reddituali per fratelli, sorelle, nipoti in linea collaterale maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa o minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;

Comunicazione variazione

Se cambia la composizione del nucleo familiare, è necessario darne comunicazione all'Istituto entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Richiesta da parte degli eredi del titolare delle prestazioni

Si ricorda che la prestazione, relativa ai periodi in cui il de cuius era vivente e per i quali non aveva già presentato domanda, può essere richiesta solo dagli eredi che facevano parte del suo nucleo familiare al momento del decesso.

Redditi da dichiarare

Nelle tabelle devono essere indicati i redditi IRPEF e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Nei casi di genitori conviventi che hanno disciplinato i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, secondo quanto previsto nel comma 50, art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 andranno indicati i redditi di entrambi i genitori.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all'anno precedente quello della domanda di assegno se la decorrenza dell'assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se invece la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre) si dovrà indicare il reddito conseguito due anni prima. In caso di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno.

Redditi assoggettabili a Irpef

Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc) percepiti

in Italia o all'estero, compresi gli arretrati. Nella seconda colonna devono essere indicati i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
Nella terza colonna deve essere indicato il tipo di modello fiscale su cui è riportato l'importo dei vari redditi dichiarati (CU o certificazione reddituale, 730, Unico, 770) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se i redditi superano complessivamente 1032,91 euro)

Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate ecc.
Nella seconda colonna devono essere indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro ecc.
Nella terza colonna deve essere indicato il modello fiscale rilasciato dall'ente erogatore.
Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

Redditi che non si dichiarano

Trattamenti di famiglia dovuti per legge; arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR); anticipazione su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie Inail; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; indennità di cura; indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; indennità per i ciechi parziali; indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.